



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 45/25/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 2-BIS, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.
(PROC. N. 2241/DDA/NV -DDA/14461 <https://www.vivoterapia.com>)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 aprile 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", come modificato, da ultimo, dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023*";

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*";

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante "*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*", di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 16 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che "*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*

dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità” (di seguito, “Regolamento”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 189/23/CONS, del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza n. DDA/14461 e relativi allegati, acquisita con prot. n. DDA/0000245 del 24 febbraio 2025, è stata segnalata dalla sig.ra <omissis>, in qualità di legale rappresentante dell'associazione Acta Plantarum ODV, la presenza, sul sito internet <https://www.vivoterapia.com>, alle pagine di seguito elencate, di n. 10 opere di carattere letterario diffuse in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633,

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
Marinella Zepigi	Silybum marianum (L.) Gaertn. - Cardo mariano	2010	https://www.vivoterapia.com/tasso_schede_i_co_mese_filtro_1.asp?IDCatego=2&Tipo=&ID=70&mese=Gen&#SKE
Marinella Zepigi	Crataegus monogyna Jacq. - Biancospino comune	2009	https://www.vivoterapia.com/tasso_schede_i_co_mese_filtro_1.asp?IDCatego=2&Tipo=&ID=65&mese=Gen&#SKE
Marinella Zepigi	Crataegus monogyna Jacq. - Biancospino comune	2009	https://www.vivoterapia.com/tasso_schede_i_co_mese_filtro_1.asp?IDCatego=6&Tipo=&ID=251&#SKE
Antonino Messina	Calendula arvensis (Vaill.) L. - Calendula dei campi	2010	https://www.vivoterapia.com/tasso_schede_i_co_mese_filtro_1.asp?IDCatego=6&Tipo=&ID=255&#SKE
Anja Michelucci	Anethum graveolens L. - Aneto puzzolente	2010	https://www.vivoterapia.com/tasso_schede_i_co_mese_filtro_1.asp?IDCatego=6&Tipo=&ID=133&#SKE



Marinella Zepigi	Sambucus nigra L. - Sambuco nero	2009	https://www.vivoterapia.com/tasso_schede_i co_mese_filtro_1.asp?IDCatego=11&Tipo=&ID=50&#SKE
Anja Michelucci	Vaccinium myrtillus L. - Mirtillo nero	2008	https://www.vivoterapia.com/tasso_schede_i co_mese_filtro_1.asp?IDCatego=11&Tipo=&ID=34&#SKE
Marinella Zepigi	Myrtus communis L. - Mirto	2009	https://www.vivoterapia.com/tasso_schede_i co_mese_filtro_1.asp?IDCatego=11&Tipo=&ID=36&#SKE
Anja Michelucci	Ribes uva-crispa L. - Uva spina	2012	https://www.vivoterapia.com/tasso_schede_i co_mese_filtro_1.asp?IDCatego=11&Tipo=&ID=54&#SKE
Marinella Zepigi	Borago officinalis L. - Borraggine comune	2008	https://www.vivoterapia.com/tasso_schede_i co_mese_filtro_1.asp?IDCatego=6&Tipo=&ID=253&#SKE

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: *“Per tutte le pagine del sito <https://www.actaplantarum.org/>, incluse quelle qui indicate, vi è anche un diritto d'autore collettivo dell'associazione ACTA PLANTARUM ODV, proprietaria del sito e del database contenente le informazioni. La licenza prevista è CC BY-NC-ND. Tutte le 3 clausole sono qui lese”*;

2. dalla visione del sito oggetto di istanza risulta che, alle pagine *internet* sopraindicate, sono effettivamente presente riproduzioni delle opere letterarie oggetto di istanza, diffuse in presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, n. 1), 3, 12, 13, 16, della citata legge n. 633/41;
3. dalle verifiche effettuate risulta altresì, quanto segue:
 - il nome a dominio risulta registrato dalla società Tu cows Inc., con sede in 96 Mowat Avenue, Toronto, Ontario, M6K 3M1, Canada, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica domainabuse@tu cows.com e abuse@tu cows.com, per conto della società Contact Privacy Inc. società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento di dati dell'utente, con sede a 96 Mowat Ave, Toronto, Ontario, M4K 3K1, Canada, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@contactprivacy.com e vivoterapia.com@contactprivacy.com;
 - i servizi di *hosting* sono forniti dalla società Aruba S.p.A., con sede in Via San Clemente, 53, 24036, Ponte San Pietro, Bergamo, Italia, indirizzo di posta elettronica certificata ufficiolegale@pec.aruba.it, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@staff.aruba.it; alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i *server* che risultano esser localizzati a Ponte San Pietro, Bergamo, Italia.



4. con comunicazione del 3 marzo 2025 (prot. n. DDA/0000305), la Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 2241/DDA/NV relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, n. 1), 3, 12, 13, 16, della citata legge n. 633/41;

5. considerata la localizzazione sul territorio nazionale dei *server* ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore dei servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. in data **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**⁵ (prot. n. DDA/0000322) con la quale la Società Aruba SpA ha comunicato che “[...] abbiamo provveduto a contattare il Titolare del nome a dominio in questione, informandoLo dell'apertura del procedimento e di quanto da Voi indicato. Ciò premesso, al fine di confermarVi la totale estraneità della Nostra Società in merito ai contenuti segnalati, riteniamo opportuno precisare quanto segue. [...] Aruba S.p.A. svolge l'attività di Internet Service Provider (ISP) occupandosi anche della vendita di nomi a dominio (cd. Servizio di Hosting), tra cui anche il dominio in oggetto, che su richiesta del Cliente sono registrati presso la specifica Authority di riferimento. Nel fornire il predetto servizio, la Nostra Società si limita a curare la registrazione del nome a dominio (in nome e per conto del Cliente) ed a fornire lo spazio web dal medesimo eventualmente richiesto. Al buon esito della procedura di registrazione, infatti, il Cliente diviene il legittimo Titolare del nome a dominio prescelto (Registrant), nonché l'unico ed esclusivo responsabile per il suo utilizzo e per i suoi contenuti, restando esclusa in merito qualsiasi responsabilità del Provider Aruba, che non può essere considerata né titolare né gestore del nome a dominio indicato in oggetto. [...] Precisiamo che, nel caso di specie, quanto può effettuare la scrivente società, a seguito di Vostra richiesta, è di provvedere all'oscuramento di tutto il nome a dominio vivoterapia.com sostituendo la home page del sito web con una pagina vuota/bianca o con una dicitura di Vostro interesse. Vi confermiamo, ad ogni modo la Nostra disponibilità ad adottare i provvedimenti che codesta Autorità dovesse eventualmente ritenere opportuno disporre e comunicarci [...]”;

7. nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 3 marzo 2025, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 16 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

8. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia che alle pagine *internet* [https://www.vivoterapia.com/tasso_schede_ico_mese_filtro_1.asp?IDCatego=2&Tipo=&ID=70&mese=Gen&#SKE, https://www.vivoterapia.com/tasso_schede_ico_mese_filtro_1.asp?IDCatego=2&Tipo=&ID=65&mese=Gen&#SKE, https://www.vivoterapia.com/tasso_schede_ico_mese_filtro_1.asp?IDCatego=6&Tipo=&ID=251&#SKE, https://www.vivoterapia.com/tasso_schede_ico_mese_filtro_1.asp?IDCatego=6&Tipo=&ID=255&#SKE, https://www.vivoterapia.com/tasso_schede_ico_mese_filtro_1.asp?IDCatego=6&Tipo=&ID=133&#SKE, https://www.vivoterapia.com/tasso_schede_ico_mese_filtro_1.asp?IDCatego=11&Tipo=&ID=50&#SKE, https://www.vivoterapia.com/tasso_schede_ico_mese_filtro_1.asp?IDCatego=11&Tipo=&ID=34&#SKE, https://www.vivoterapia.com/tasso_schede_ico_mese_filtro_1.asp?IDCatego=11&Tipo=&ID=36&#SKE, https://www.vivoterapia.com/tasso_schede_ico_mese_filtro_1.asp?IDCatego=11&Tipo=&ID=54&#SKE] sono ancora accessibili le opere oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;
9. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tale opera digitale sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 3, del Regolamento stabilisce che, qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un server ubicato nel territorio nazionale, l'organo collegiale ordina di norma ai prestatori di servizi che svolgono attività di hosting di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali. In presenza di violazioni di carattere massivo, l'organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi di provvedere, in luogo della rimozione selettiva, alla disabilitazione dell'accesso alle suddette opere digitali;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2-*bis*, del *Regolamento* dispone che qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale



dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della Legge sul diritto d'autore;

CONSIDERATO che nel caso di specie il sito *internet* <https://www.vivoterapia.com> segnalato dal soggetto istante presenta una molteplicità di contenuti che non si limitano esclusivamente alle opere di carattere letterario richiamate dal soggetto istante;

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda pertanto solo dieci opere, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* <https://www.vivoterapia.com>;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto
deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella